Roma, 25 febbraio 2026

Prot. PU/59/2026/SG/rc

Ai Segretari generali regionali e territoriali

Oggetto: Conversione in legge del Decreto legge Milleproroghe 2026

Care colleghe e cari colleghi,

il 23 febbraio u.s. la Camera ha licenziato il testo del DDL AC 2753-A "*Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi*" (cd Milleproroghe 2026).

Il testo è ora in discussione al Senato per l'approvazione definitiva (entro il 7 marzo p.v.) e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Vi segnaliamo a seguire le modifiche apportate dalle Commissioni in fase di conversione e rimandiamo ad una rilettura della nota Prot. N. PU00001/2026/SG/AM per una analisi completa delle novità contenute nel decreto legge Milleproroghe 2026.

Differimento entrata in vigore dell'obbligo di copertura assicurativa per incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche

L'articolo 1, comma 19-quinquies, **differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione delle disposizioni che prevedono l'obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali**. In particolare, il comma 19-quinquies dell'articolo 1 differisce al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore dell'articolo 1 comma 5 bis legge n. 20 del 1994 (introdotto dalla legge 1/2026 sulla quale si rinvia alla nota Prot. PU00018/2026/SG/SU del 6 febbraio 2026) che prevede l'obbligo di copertura assicurativa per chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, da assolvere mediante stipula di una assicurazione prima dell'assunzione dell'incarico a copertura degli eventuali danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave.

Proroga termine di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici

L'articolo 6, comma 1-bis, intervenendo sull'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, **proroga dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027, il termine di presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.**

Il termine per la formazione dei citati albi era stato fissato originariamente in 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 (articolo 10, comma 8-quinquies, decreto-legge n. 202 del 2024). Si ricorda che tale termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2026 ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117 e, con la norma in commento, viene ulteriormente differito al 31 marzo 2027.

Via A. Bono Cairoli, 68 - 00145 Roma
Tel. 06440071 Fax 0644007506
E-mail: fp@cisl.it
Pec: fpcisl@pec.cisl.it
www.fp.cisl.it

Si ricorda, inoltre, che il citato articolo 6, comma 9, del decreto-legge 117 del 2025 ha previsto che, qualora non sia stata presentata domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 55 del 2024, e sino alla prima formazione dell'albo medesimo, resta ferma la possibilità di esercitare le professioni di pedagogisti, di educatori professionali socio-pedagogici e di educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

DIRIGENZA PUBBLICA

Disposizioni in materia di segretari comunali

L'art. 2 comma 6-bis prevede che, **nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora sia vacante la sede di segreteria** e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le **funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte**, **fino al 31 dicembre 2026 da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale**. Il funzionario incaricato delle funzioni di vicesegretario è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. La procedura di assegnazione dell'incarico prevede la richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, l'assenso dell'ente locale di appartenenza e il consenso del funzionario interessato.

Entro i 90 giorni successivi, il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare. È fatta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.

Ai sensi dell'art. 2 comma 6-ter, il conferimento delle funzioni può essere attivato anche qualora il comune stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria avente una popolazione complessiva non superiore a 3.000 abitanti ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del TUEL o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

Proroga termini in materia di assunzione personale dirigenziale

L'articolo 4, comma 11-bis, proroga al 31 dicembre 2028 la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di specifici corsi-concorsi da parte della Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) per il reclutamento di 32 dirigenti - di seconda fascia - con specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale, da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

FUNZIONI CENTRALI

Proroga del termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali

L'articolo 4, comma 11-ter), prevede che **le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025**, autorizzate ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 165/2001 sulla base del piano triennale dei fabbisogni con appositi DPCM adottati nel 2025, **possono essere esercitate dalle amministrazioni dello Stato, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici fino al 30 giugno 2026.**

SANITÁ

Proroga della libera professione extramuraria per gli operatori delle professioni sanitarie

L'art. 5, comma 7, intervenendo sull'art. 3-quater, del Dl. 127/2021, proroga la possibilità per gli operatori delle professioni sanitarie di svolgere attività libero professionale extramuraria, spostando ancora una volta il limite temporale **dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027**.

Come indicato già in precedenti comunicazioni, tale norma per noi rappresenta un intervento parziale rispetto ad un pieno riconoscimento della professionalità e dell'autonomia propria di ognuna delle 22 professioni sanitarie, garantita dalla legge 251/2000. **La Cisl FP chiede da tempo che venga implementata stabilmente la possibilità per i professionisti sanitari di svolgere attività libero professionale, intramoenia ed extramoenia, al pari del personale dirigente medico**, pertanto senza la previa autorizzazione da parte dell'Azienda, senza limiti temporali, con l'opzione dell'esclusività da remunerare con una apposita indennità. Le gravi carenze di organico, il prolungarsi delle liste d'attesa e il divario retributivo del personale professionista rispetto ai livelli europei sono tutte problematiche cui bisogna fornire risposte concrete e la messa a regime della libera professione rappresenterebbe un primo importante passo per il miglior funzionamento del SSN.

Proroga termine per crediti formativi ECM

L'art. 5, comma 9-bis, **proroga al 31 dicembre 2028 il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua, cd. ECM, per il triennio 2023/2025**. Viene precisato, inoltre, che il triennio formativo 2026/2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Proroga incarichi al personale del ruolo sanitario e OSS in quiescenza

L'art. 5, commi 10-bis e 10-ter, proroga **dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026** la possibilità per le aziende sanitarie di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione continuata e continuativa, anche al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, pur non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Proroga standard della rete dei laboratori

L'art. 5, comma 10-quater, proroga **dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026** l'adeguamento degli standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

SETTORE PRIVATO

Proroga esoneri contributivi "bonus giovani" e "bonus donne"

I commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 14 **prorogano gli esoneri contributivi riconosciuti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro privati che**:

- **assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. bonus giovani).** Si proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato, o procedere alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato, al fine di usufruire dell'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per un periodo massimo di 24 mesi. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 si conferma la percentuale di esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati127, mentre per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva, il riconoscimento di tale esonero totale viene subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
- **assumono donne in condizioni di svantaggio (cd. bonus donne).** Viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio al fine di poter usufruire dell'esonero contributivo totale previsto dalla normativa vigente per un periodo massimo di 24 mesi (di cui all'art. 23 del D.L. 60/2024)

Cari saluti

Il Segretario generale aggiunto
Angelo Marinelli

Il Segretario Generale
Roberto Chierchia

All_Testo AC2753 - A conversione Milleproroghe 2026